

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 29 giugno 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'11 agosto 2005, del 21 ottobre 2008 e del 14 gennaio 2010<sup>1</sup>, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione)<sup>2</sup>:

*Art. 2*

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale si applica su tutto il territorio svizzero.

<sup>2</sup> Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

<sup>3</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, **stampate in grassetto**, contenute nell'allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:

- a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari;
- b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

<sup>4</sup> Sono escluse le imprese e parti di imprese che:

- a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione relativo al personale secondo il capoverso 5;
- b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

<sup>5</sup> Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un'impresa assoggettata al campo d'applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I

<sup>1</sup> FF 2000 4513, 2005 4577, 2008 7501, 2010 985

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:

- a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
- d) i capi muratori e i capi fabbrica;
- e) il personale con funzioni direttive;
- f) il personale tecnico-amministrativo.

<sup>6</sup> Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).

<sup>7</sup> Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

## II

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

29 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova